

Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca

Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 09/09/2024

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/09/2024

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi:

- dell'art. 2, comma 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;
- del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- del D.M. 21 febbraio 2024, n. 470 recante “Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”;
- del D.M. 27 marzo 2024, n. 544 recante “Decreto di determinazione dell’importo annuo della borsa per la frequenza ai Corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)”;
- del D.M. 12 giugno 2024, n. 778 recante l’approvazione delle Linee Guida per l’accreditamento;
- dei dottorati di ricerca delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
- dello Statuto di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 30/08/2024;
- della Parte Terza – Titolo Primo Dottorati di Ricerca, del Regolamento Didattico di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, adottato con Decreto del Consiglio Accademico del 20/05/2024;

Il Regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca presso Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, realizzati al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni AFAM, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

I corsi di dottorato di ricerca sono attivati a seguito dell’accreditamento, come stabilito dal D.M. n.470/2024.

Articolo 2 – Proposte di istituzione dei Corsi

I Corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione di Siena Jazz, ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i corsi.

I Corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. Le attività sono svolte presso Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz e/o presso eventuali sedi di conservatorio, imprese, istituzioni culturali partner e convenzionati con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz.

Le proposte di istituzione di un Corso di dottorato di ricerca sono presentate dal Direttore, con delibera del Consiglio Accademico e a seguito di valutazione di sostenibilità e fattibilità espressa dal Consiglio di Amministrazione di Siena Jazz, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti artistico-disciplinari dell’Accademia.

Ciascuna proposta di istituzione precisa quanto segue:

- a. la tipologia del corso: interno, o in forma associata, come previsto dall’art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024 ovvero altre forme previste dal DM citato e s.m.i.;
- b. la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, nonché le tematiche di ricerca

- caratterizzanti il corso, che devono riferirsi ad ambiti scientifici e/o artistici ampi e chiaramente definiti;
- c. la previsione del numero complessivo di iscritte/i annualmente ammissibili;
 - d. l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi comprese l'eventuale suddivisione in curricula;
 - e. l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 470/2024;
 - f. la disponibilità di risorse finanziarie, a valere sul budget a carico di Siena Jazz oppure messe a disposizione da enti/organizzazioni esterni, necessarie alla copertura del budget di ricerca di cui all'art. 8, comma 7 compreso per gli eventuali posti senza borsa di studio che intendano attivare.

Alla proposta di cui al comma 4 è allegato il Regolamento didattico e organizzativo del corso di cui al successivo art. 7, comma 1.

Le proposte di istituzione sono sottoposte all'esame del Consiglio Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio Accademico, approva l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca, stabilendo contestualmente, ai fini dell'accreditamento ministeriale per la successiva prima attivazione dei corsi:

- a. il numero complessivo delle/degli iscritte/i ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 4, lettera c;
- b. il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 8 del D.M. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa di merito.

A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, Siena Jazz presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca la domanda di accreditamento secondo quanto indicato dal D.M. n. 470/2024 e s.m.i.

In base alla durata quinquennale dell'accreditamento della sede e del Corso di dottorato prevista dall'art. 5, comma 5 del D.M. 470/2024, per i cicli formativi successivi e per ciascun corso di dottorato, a meno che l'accreditamento non sia revocato, si può procedere direttamente con lo svolgimento della procedura di attivazione di cui al successivo art. 3, non effettuando la procedura istitutiva di cui al presente articolo.

Articolo 3 – Proposte di attivazione dei corsi

La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento è deliberata dal Consiglio Accademico della sede amministrativa del corso, anche su proposta del Collegio dei docenti del Corso di dottorato (d'ora in avanti "Collegio dottorale"). La proposta, in cui sono indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 2 comma 4, è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso, di cui al successivo art. 7 comma 1.

Articolo 4 – Organi del corso

Gli organi di ciascun Corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dottorale e il Coordinatore.

Il Collegio dottorale è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da docenti appartenenti ad ambiti scientifici e/o artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Il Collegio dottorale è costituito secondo i requisiti indicati nell'allegato al Decreto Ministeriale n. 778/2024 (Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM - par. 3.1), ovvero da un minimo di 8 componenti, di cui almeno 6 docenti di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, e con contratti di almeno tre anni (come descritto nel D.M. 470/2024 per istituzioni non statali).

I restanti componenti possono essere:

- docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM;
- ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri), ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza.

Gli eventuali altri componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:

- appartenenti alle stesse categorie di cui sopra;
- docenti di istituzioni AFAM straniere;
- docenti con contratti di almeno tre anni in istituzioni ex art. 11 DPR 212/05.

In ogni caso, non più di 1/3 del collegio può essere composto da esperte/i non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR.

Ai componenti del Collegio dottorale è consentito di partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).

Nel caso di Corsi di dottorato articolati in curricula, dovranno essere presenti per ogni curriculum un numero di almeno 4 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo curriculum.

In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM 470/2024 è richiesto che nell'ambito del Collegio dottorale sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel Corso di dottorato.

Il Collegio dottorale è integrato per le riunioni dell'organo, con potere di voto, da una rappresentanza costituita da due dottorande/i nominate/i dalla Consulta degli Studenti di Siena Jazz o unitariamente dalle Consulte degli Studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Il Collegio dottorale è nominato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico. Il Direttore, su proposta del Consiglio Accademico, sentito eventualmente il Collegio dei Docenti, può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 470/2024.

Il Collegio dottorale è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:

- a. predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
- b. sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;
- c. valutare annualmente l'attività degli iscritti ai Corsi di dottorato;
- a. riferire al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- b. proporre al Consiglio Accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- c. proporre al Direttore la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.

I docenti di Siena Jazz possono essere membri del Collegio di un Corso di dottorato istituito presso altre Istituzioni AFAM o Università subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Consiglio Accademico.

Fermo restando il limite massimo di partecipazione ai collegi come indicato al comma 4 del presente articolo, è ammessa la partecipazione a collegi organizzati anche in forma associata, ai sensi del

D.M. 470/2024, ivi compresi i Corsi di dottorato industriale e i Corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 9 e 10 del D.M. 470/2024.

Il funzionamento del Collegio dei docenti è disciplinato dal regolamento organizzativo e didattico del corso di cui al successivo art. 7 e da eventuali appositi regolamenti approvati dal Consiglio Accademico sede amministrativa del corso.

Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:

- a. è eletto al suo interno dal Collegio e nominato dal Direttore di Siena Jazz. Solo in sede di prima applicazione del presente regolamento il Coordinatore è nominato dal Direttore e ratificato dal Collegio; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, si procede a nuova consultazione e nomina;
- b. può designare come Vice Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore di Siena Jazz o, nel caso di dottorato in forma associata, professore o ricercatore di una delle istituzioni associate, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- c. ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi di Siena Jazz.

Il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile.

Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante.

Articolo 5 – Convenzioni

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024, per la realizzazione di Corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altre istituzioni, al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifico-artistica, Siena Jazz stipula specifiche convenzioni.

Le convenzioni, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto, o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

I soggetti convenzionati si impegnano ad osservare il regolamento di Siena Jazz, che è sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione.

La stipula delle convenzioni è proposta agli organi di governo di Siena Jazz con le delibere dei Consigli Accademici delle sedi amministrative dei Corsi di dottorato, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 o dell'art. 3, comma 1.

Le convenzioni sono redatte in base allo schema approvato da Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione. Successivamente a tale fase, il Direttore, o suo delegato, sottoscrive in via definitiva la convenzione.

Nell'adottare le deliberazioni di cui al comma 4, i Consigli Accademici tengono conto in particolare:

- a. dell'impegno delle relative strutture accademiche a curare lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni;
- b. della designazione dei docenti che rappresenteranno Siena Jazz negli eventuali organismi paritetici previsti dalle convenzioni per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli enti convenzionati.

Articolo 6 – Dottorati industriali

In sede di accreditamento è possibile chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" o di "conservazione/produzione artistica", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e) del D.M. 470/2024, che svolgono attività di ricerca e

sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.

Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca condivise tra le parti;
- b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa o Istituzione, nonché le modalità relative ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, e alla durata del corso di dottorato;
- c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese o Istituzioni convenzionate.

I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente articolo, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

- a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese o delle Istituzioni culturali e di produzione artistica;
- b. destinare una quota dei posti disponibili alle/ai dipendenti delle imprese o delle Istituzioni culturali impegnate in attività di elevata qualificazione, ammesse/i al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato di cui al presente articolo, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 7 – Organizzazione e funzionamento dei corsi

Il Collegio dottorale può provvedere alla stesura del Regolamento didattico e organizzativo del corso che, in conformità allo schema tipo (allegato A), stabilisce in particolare:

- a. gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
- b. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, conformemente a quanto previsto al successivo articolo 9;
- c. le modalità con cui a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno un docente delle istituzioni AFAM proponenti e associate, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- d. i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi delle/dei dottorande/i previsti al successivo articolo 16, comma 4;
- e. le modalità e le tempistiche di verifica del profitto delle/dei dottorande/i, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1;
- f. le specifiche regole che le/gli iscritte/i al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dottorale (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero e di utilizzo del budget);
- g. le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11;
- h. le modalità di designazione delle/dei rappresentanti delle/dei dottorande/i nel Collegio dottorale.

Il regolamento del Corso di dottorato è approvato dal Consiglio Accademico della sede amministrativa del corso.

Salvo diversa decisione del Consiglio Accademico, in ciascun anno accademico il Collegio dottorale opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

Articolo 8 – Borse di studio

Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento.

Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio di Siena Jazz, gli organi competenti di Siena Jazz assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse, che sarà articolato in stanziamenti annuali a valere sui budget dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del budget per l'attività di ricerca di cui al comma 7.

Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore di Siena Jazz dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del budget per l'attività di ricerca di cui al comma 7. Nella convenzione, l'ente si impegna inoltre a versare a Siena Jazz, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al comma 6.

In ogni caso, Siena Jazz non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore della/del dottoranda/o assegnataria/o prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 544 del 27/03/2024 e successive modifiche e integrazioni.

L'importo di cui al comma 5 è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dottorale, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi (secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione), salvo i casi previsti dal successivo articolo 15 comma 2. Ciascun/a dottorando/a che intenda svolgere periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al successivo art. 16, comma 4. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività della/del dottoranda/o, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta della/del dottoranda/o corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività della/del dottoranda/o, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

A ciascun/a dottorando/a è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale budget è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni proposte e finanziate dal Consiglio di Amministrazione sede amministrativa del corso.

Se la/il dottoranda/o non è valutata/o positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del budget di cui al comma 7, rientra nella disponibilità di Siena Jazz per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.

La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Le borse di studio finanziate da altre istituzioni AFAM, atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dottorale spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.

Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle/ai dottorande/i beneficiarie/i di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'istituzione universitaria o AFAM non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

Articolo 9 – Modalità di accesso ai corsi

L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca avviene annualmente sulla base di una o più selezioni a evidenza pubblica.

La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:

- di diploma accademico di secondo livello o titolo di studio conseguito in base agli ordinamenti previgenti ad esso equiparati (congiuntamente al possesso di diploma di scuola secondaria superiore);
- di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/1999;
- di un titolo straniero idoneo ed equipollente.

La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre da candidate/i che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di decorrenza dell'iscrizione al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione per l'ammissione al corso, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curriculum laddove il corso li abbia attivati.

I criteri di valutazione delle domande di ammissione, compresa la ripartizione del punteggio per la valutazione dei titoli e il giudizio delle singole prove, sono regolati dai regolamenti specifici dei Corsi di dottorato, i cui bandi di selezione potranno contenere altre eventuali modalità di valutazione per specifici percorsi.

Le commissioni giudicatrici, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 6 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.

La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo accademico/universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze artistiche, didattiche, professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifico-artistiche. La valutazione può riguardare anche l'elaborazione da parte delle/dei candidate/i di un progetto di ricerca in italiano da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione.

La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta, ove il bando lo preveda, in lingua italiana o inglese. La prova pratica, ove il bando lo preveda, verrà di volta in volta definita e stabilita.

Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto in presenza e/o tramite videoconferenza, a seconda di quanto preveda il bando, e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici della/del candidata/o. Se ne è stata richiesta la presentazione quale titolo valutabile, la proposta di progetto di ricerca è oggetto di illustrazione da parte della/del candidata/o nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana, o, laddove richiesto, in lingua inglese, possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera se espressamente indicata nel bando.

Le valutazioni di ciascuna prova, formulate dalle commissioni giudicatrici secondo i criteri e le modalità predeterminate ai sensi del precedente comma 7, devono essere riportate nei rispettivi verbali e rappresentano il giudizio motivato sulla singola prova di ciascun/a candidato/a. Tali valutazioni sono a tutti gli effetti atti definitivi e pertanto insindacabili ed impugnabili esclusivamente in via giurisdizionale.

I Regolamenti didattici e organizzativi dei corsi stabiliscono le eventuali modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate rispetto a quelle previste nei commi precedenti, destinate ai candidati.

Articolo 10 – Bandi di selezione

Il Direttore di Siena Jazz indice, almeno una volta l'anno, una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato approvati.

Nel bando sono indicati:

- a. il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca, eventualmente distinto per curricula laddove il corso li abbia attivati;
- b. i requisiti di accesso;
- c. le modalità di svolgimento della procedura di valutazione delle/dei candidate/i;
- d. il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;
- e. il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
- f. la descrizione del progetto di ricerca;
- g. le modalità di comunicazione alle/ai candidate/i del calendario della procedura di valutazione.

Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Coordinatore, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando unitamente ad un elenco di nominativi di eventuali commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università ed istituzioni AFAM italiane e

straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperte/i in ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.

Nel caso di corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Oltre a quelle già indicate nel bando possono rendersi disponibili altre borse di studio triennali (finanziate dal MUR o da altri enti esterni): su proposta del Collegio dottorale, l'attribuzione alle/ai candidate/i risultate/i idonee/i nella procedura di valutazione per l'ammissione ad un ciclo formativo è formalizzata con decreto del Coordinatore. Con la stessa procedura, conseguentemente alla conclusione delle procedure concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra diversi curricula di uno stesso corso di dottorato.

Articolo 11 – Ammissione ai corsi

Al termine delle procedure di accesso, Siena Jazz provvede ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutte/i le/gli aventi diritto, che sono ammesse/i ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa di merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art. 9, comma 5.

In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di una/un candidata/o ammessa/o prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro/a candidato/a idoneo/a. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno solare successivo, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dottorale.

In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con o senza borsa, prevale la/il candidata/o tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra le/i candidate/i collocate/i in una posizione superiore alla medesima graduatoria è minoritario;
- b. a parità degli elementi indicati nel punto a., prevale la/il candidata/o più giovane di età.

Il bando di ammissione può descrivere ulteriori premialità o prevedere uno o più posti, con o senza borsa, dedicati a specifiche categorie.

A conclusione delle procedure di ammissione, ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio alle/ai candidate/i aventi titolo è formalizzato, con provvedimento del Coordinatore, l'elenco delle/degli ammesse/i al corso.

Articolo 12 – Sospensioni e Proroghe

Le/I dottorande/i possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

La sospensione è disposta con provvedimento del Coordinatore, su proposta approvata dal Collegio dottorale per uno dei seguenti motivi:

- a. maternità/paternità;
- b. malattia;
- c. iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n.249/2010.

Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta dal Direttore, su proposta approvata dal Collegio dottorale, per gravi e adeguatamente comprovati motivi.

Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritta/o la/il dottoranda/o che ha usufruito della sospensione.

Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dottorale può concedere, su richiesta della/del dottoranda/o indirizzata al Coordinatore almeno 60 giorni prima della conclusione prevista del percorso, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga può essere concessa dal Collegio dottorale, se trattasi di candidate/i senza borsa, oppure è decisa dal Consiglio di Amministrazione di Siena Jazz, su proposta motivata del Collegio dottorale, per le/i dottorande/i che usufruiscono di borsa di studio; il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare l'assegnazione di fondi propri o derivanti da enti esterni per la copertura finanziaria corrispondente all'estensione della durata della borsa di studio.

I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 3 e 4 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 13 – Esame finale

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, eventualmente corredata da un diverso output (ad esempio performativo), che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana, o eventualmente in inglese qualora specificamente previsto dal bando, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dottorale ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente di un'istituzione AFAM. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio dottorale, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dottorale, che la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dottorale ed entro il 31 gennaio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dottorale l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dottorale, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione della/del dottoranda/o all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale. Alla/al dottoranda/o è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dottorale, che ne dà tempestiva informazione alla/al dottoranda/o.

Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, la/il dottoranda/o deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico.

In caso di giudizio dei valutatori che non preveda il rinvio di cui al comma 3, la tesi, con delibera del Collegio dottorale, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al comma 3, la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Coordinatore condivisa con il Collegio dottorale. La commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 2, comma 4. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

L'esame finale non può essere ripetuto.

Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Con disposizione del Coordinatore, su proposta del Collegio dottorale, la/il dottoranda/o è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:

- non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dottorale e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
- non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.

Eventuali accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.

Articolo 14 – Conferimento del titolo

Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Direttore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo. Nel caso di dottorati associati con titolo congiunto, il titolo finale è conferito dai Direttori delle istituzioni consociate.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nell'art. 13.

Siena Jazz provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state

positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale dell'Accademia ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio dottorale, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 15 – Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca

Il titolo di dottore di ricerca rilasciato da Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz può essere in co-tutela di tesi con un ateneo estero, che si attiva mediante apposita convenzione, redatta in conformità agli appositi schemi approvati dal Consiglio Accademico, riferita alla/al singola/o dottoranda/o. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dottorale, con specifico riferimento ad una/un dottoranda/o iscritto al primo anno di corso alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi trasmessa a Siena Jazz per la sottoscrizione da parte del Direttore.

Per i dottorandi in co-tutela iscritti in via principale presso Siena Jazz, l'incremento della borsa di studio, stabilito nella misura del cinquanta per cento, può essere concesso per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La proposta di convenzione di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione della sede del corso, che deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corresponsione della elevazione della borsa di studio per i mesi eccedenti il limite di cui all'art. 8 comma 6.

Articolo 16 – Diritti e doveri delle/dei dottorande/i

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.M. 470/2024 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 470/2024.

L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione, per il medesimo anno accademico, a corsi che rilasciano titoli di cui all'art. 3 del D.P.R. 212/2005 e di laurea, di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1.

Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Collegio dottorale sede del corso di dottorato autorizzare la/il dottoranda/o a svolgere attività, anche retribuite, che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa, per ciascun anno di iscrizione, dal Collegio dottorale, previa domanda presentata dalla/dal dottoranda/o indirizzata al Coordinatore del corso, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività per la quale si richiede autorizzazione. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Collegio dottorale stesso, si provvederà alla tempestiva trasmissione della delibera del Collegio dei docenti all'interessato. La/Il dottoranda/o comunica quindi al Collegio dottorale, entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Collegio dei docenti, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato.

In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, la/il dottoranda/o deve presentare domanda di autorizzazione entro il 15 gennaio e tali attività possono

essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dottorale.

Ciascun/a iscritto/a ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri supervisori, sottopone all'approvazione del Collegio dottorale un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai Regolamenti di cui all'art. 7. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun/a iscritto/a ad un corso di dottorato.

I Regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del corso, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Direttore di Siena Jazz adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dottorale. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dottorale nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso.

La borsa viene sospesa qualora il Collegio dottorale deliberi la ripetizione, in data differita per uno o due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte della/del dottoranda/o e sul regolare proseguimento delle attività formative.

La sospensione di cui al comma 6 non comporta il differimento dei termini temporali di cui all'articolo 12, comma 2.

In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, la/il dottoranda/o non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.

Tutte/i le/i dottorande/i, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dottorale e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività, anche retribuita, di tutorato delle/degli studentesse/studenti dei corsi di diploma accademico nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio Accademico nell'ambito della programmazione didattica.

Sono estesi alle/ai dottorande/i, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle/ai dottorande/i si applicano le norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247.

Per la soluzione di eventuali problematiche artistiche, scientifiche, didattiche, organizzative o di altra natura che dovessero riguardarli, le/gli iscritte/i ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio o ai propri supervisori, o agli organi del Corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 5.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si ratificano, per quanto

compatibili, gli atti relativamente alle richieste di accreditamento dei Dottorati di ricerca proposti da Siena Jazz.

Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le borse di dottorato richieste in fase di accreditamento a valere su risorse PNRR ai sensi del D.M. 630/2024, esse seguono il dettato del presente regolamento, nonché le specifiche disposizioni contenute nei decreti ministeriali citati e regolamentazione di settore vigente.

Siena, li 09/09/2024

p. Siena Jazz
Accademia Nazionale del Jazz
Il Direttore, Jacopo Guidi

[schema tipo]

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca:

“...(titolo scuola di dottorato).... ”

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in (d’ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2 - Obiettivi formativi e organizzazione del corso [con l’eventuale articolazione in curricula]

Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni AFAM, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in [dettagliare qui i principali ambiti disciplinari cui si riferisce l’attività dottorale; indicare altresì se il corso fornisce anche competenze qualificanti nell’esercizio di una o più libere professioni]

[eventuale comma 2, nel caso di dottorati articolati in curricula]

Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- I.
- II.
- III.

L’attività formativa è organizzata [eventualmente per ciascun curriculum] in:

- a. attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b. attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi [eventualmente per ciascun curriculum];
- c. altre attività formative a scelta dello studente, con l’approvazione del Collegio dottorale del corso di dottorato, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

[descrivere - al livello di dettaglio ritenuto opportuno - i contenuti di ciascuna tipologia di attività]

Articolo 3 - Composizione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti del corso di dottorato (o “collegio dottorale” o “collegio docenti”) è composto secondo quanto indicato nell’art. 4 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, in particolare: [indicare la composizione del collegio di dottorato]

Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico. Il Coordinatore del corso è nominato con decreto del Direttore. Il suddetto Direttore, adottata su proposta del Collegio dottorale può, con proprio decreto, provvedere all’integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. n. 470/2024.

Il Collegio è integrato per le riunioni dell’organo, con potere di voto, da una rappresentanza costituita da due dottorandi nominati dalla Consulta degli Studenti di Siena Jazz o unitariamente dalle Consulte degli Studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. I dottorandi rappresentanti sono individuati

mediante procedura elettorale indetta dalla Consulta degli Studenti. Se, invece, i dottorandi corrispondono al numero totale dei rappresentanti previsti in Collegio, questi vengono eletti d'ufficio. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela, iscritti in via principale in un'istituzione estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale. Il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

Il mandato dei componenti di cui al comma 3 dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Il direttore procede alla

Articolo 4 - Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti:

- a. organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica-artistica e didattica degli iscritti al corso;
- b. propone al Direttore la sottoscrizione di convenzioni di co-tutela di tesi con istituzioni accademiche e/o universitarie straniere ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c. delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- d. delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto direttoriale;
- e. delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore;
- f. delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto direttoriale;
- g. riferisce al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- h. propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- i. propone al Direttore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- j. propone al Direttore la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- k. propone al Consiglio Accademico l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- l. propone al Direttore le modifiche o integrazioni della propria composizione.

Il Collegio dottorale si riunisce, in presenza o in modalità telematica, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

Le riunioni del Collegio dottorale sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano

giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in astensione obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi delle norme vigenti.

Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Siena Jazz preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in astensione obbligatoria per situazioni di incompatibilità, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire esterni ad esso, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli esterni devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 - Accesso al corso

La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso [*eventualmente articolata per ciascun curriculum*] si svolge con la valutazione di:

- titoli (in ventesimi);
- progetto di ricerca (in quarantesimi);
- colloquio (in quarantesimi).

[paragrafo eventuale, nel caso di corsi in cui si preveda l'attivazione di posti riservati (a candidati in possesso di titolo estero o a borsisti esteri o altre premialità e posti riservati definiti nel bando di selezione e accesso)]

La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito [*eventualmente articolata per ciascun curriculum*] relativa ai posti riservati si svolge le stesse modalità di valutazione definite al comma precedente. In caso di assenza di candidati per i posti riservati, o a seguito del mancato raggiungimento della sufficienza dei candidati per l'accesso a posti riservati al corso, i posti (con o senza borsa) saranno destinati ai candidati ordinari.

Articolo 6 - Supervisor e co-supervisor

Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:

.....
.....

Articolo 7 - Piani formativi dei dottorandi

Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno

all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dottorale secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dottorale, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8 - Verifiche del profitto

Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dottorale può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Coordinatore.

Articolo 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

.....
.....
.....

[ESEMPI:

- *le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso il Conservatorio devono essere formalizzate con comunicazione inviata a ...*
- *le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse ...*
- *le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse ...*
- *le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse ...*
- *le richieste di rimborso (se previste e autorizzate dall'Amministrazione di Siena Jazz) devono essere autorizzate da ... e trasmesse a ... ETC ETC ETC]*

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso Siena Jazz sede del corso di dottorato.

Articolo 10 - Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

.....
.....
.....

[inserire le tipologie di spesa che si intende consentire, ad esempio:

- *missioni in Italia e all'estero;*
- *iscrizioni a convegni, seminari, ecc..., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;*
- *materiali di consumo per la ricerca (es. reagenti chimici, supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria, elettrico, elettronico);*
- *spese di pubblicazione;*
- *formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);*
- *volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;*
- *supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);*
- *apparecchiature informatiche a supporto della ricerca (es. personal computer, tablet, monitor, tastiera, webcam, tavoletta grafica)*
- *.....]*

Articolo 11 - Esame finale

Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Siena Jazz e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente accademico o universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore.

La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dottorale ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dottorale l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12 - Norme finali

Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dottorale del corso ed è approvato dal Consiglio Accademico sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.